

Allegato "A" all'atto Rep. N. 73.321/38.400

STATUTO

PREMESSA

ORIGINE E DENOMINAZIONE

L'Istituzione trae origine per iniziativa di un comitato cittadino, costituito per onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi con beni raccolti dalla beneficenza pubblica e privata e quelli provenienti dal lascito disposto dal Sig. Erminio Valtellina con testamento 1° giugno 1890.

L'Istituzione venne eretta in Ente morale con Regio Decreto del 29 maggio 1898 con la denominazione "Opera Pia Giuseppe Garibaldi" e venne destinata ad ospitare persone anziane di sesso maschile in stato di bisogno.

Successivamente fu effettuato un lascito disposto dalla Sig.ra Isabella Pogliani ved. Amadeo, con testamento pubblicato il 28 settembre 1915, che stabiliva che la universalità dei suoi beni fosse devoluta al mantenimento di donne vecchie e povere: nacque così anche la sezione femminile.

Nel 1975 la Regione Lombardia deliberava la denominazione attuale "Casa di Riposo di Cantù Giuseppe Garibaldi e Agostino e Isabella Amadeo Pogliani".

Nel 1993 la Regione Lombardia riconobbe alla RSA la rilevanza sovracomunale e venne modificata la composizione del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento dei rappresentati dei seguenti comuni appartenenti al distretto della ex USSL n. 12 Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate.

L'Ente ha mantenuto la natura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17/07/1890 n.6972 fino all'anno 2003, quando, in virtù della Legge regionale n.1 del 14 febbraio 2003 è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA - SEDE

ART. 1

La Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi - Pogliani ha sede a Cantù con la seguente denominazione: "Fondazione Garibaldi Pogliani ETS"; ha natura giuridica di Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

L'indicazione "Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

L'Ente ha sede nel Comune di Cantù. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

FINALITA'

ART. 2

La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo

svolgimento delle attività di interesse generale stabilite in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d. Lgs 117/2017:

- Lettera A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 numero 328 ss.mm.ii;

- Lettera C: prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001 ss.mm.ii.

La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. Ha per scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico, socioeconomico ed educativo, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e comunità per disabili e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali. E' altresì scopo della Fondazione svolgere attività inerenti la condizione della terza età e della non autosufficienza, le forme di emarginazione sociale, il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari.

Per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture di Cantù Via Galimberti 4 e Capiago Intimiano Via Camuzio 6, verrà data precedenza ai residenti nei Comuni di: Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Novedrate ed in quelli successivamente convenzionati, tenuto conto dell'impegno finanziario sostenuto dagli stessi per la costruzione della RSA di Capiago Intimiano.

Apposito regolamento disciplinerà le procedure di accettazione degli ospiti.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse e accessorie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al citato D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi. La Fondazione è priva di qualunque carattere politico, partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e comunque non potrà mai svolgere e aderire a nessuna manifestazione di tale carattere.

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

ART. 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, Enti del terzo settore, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario dell'Istituzione.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni destinati o pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi sociali;
- contributi di enti pubblici e privati finalizzati a spese d'investimento;
- redditi derivanti dal patrimonio;

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio e di utilizzo dello stesso per le finalità di cui all'art. 2

MEZZI

ART. 5

L'Istituzione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

a) rendite patrimoniali;
b) rette da parte di Enti, Assistiti e Famiglie, da intendersi comunque come conferimento a fondo perduto per il riequilibrio economico della fondazione e non come corrispettivo di beni e servizi, salve diverse disposizioni contrattuali;
c) contributi da parte di enti pubblici e privati;
d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
e) ogni altro provento senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio;
f) proventi di donazioni, di eredità e di altri atti di liberalità;
g) proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
h) proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse.
E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte dell'unitaria struttura.
La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PRINCIPI FONDAMENTALI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 6

1) L'Istituzione cura gli interessi degli utenti, ne garantisce i diritti assicurandone la tutela a chiunque usufruisca dei servizi dell'Istituzione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali, igienico-sanitarie, sociali e sindacali.
2) L'Istituzione valorizza le risorse umane dell'Ente, promuove la crescita professionale, riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori e le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.
L'Istituzione è dotata di autonomia statutaria, regolamentare ed autonomia finanziaria nel rispetto delle procedure e delle Leggi statali e regionali vigenti.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7

Sono organi della fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore Generale
- d) l'Organo di Controllo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE - INSEDIAMENTO

ART. 8

Composizione:

Il Consiglio di Amministrazione è nominato senza vincolo di

mandato ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui:

- a) Uno nominato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Cantù e dal Sindaco del Comune di Capiago Intimiano;
- b) Uno nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate;
- c) Due nominati dal comitato dei benefattori;
- d) Uno nominato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei pensionati insistenti sul territorio dei Comuni convenzionati e dall'AUSER.

Durata:

I membri durano in carica cinque esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio del quinto esercizio. Possono essere riconfermati e in ogni caso restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

Insediamento

Il presidente uscente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutti i provvedimenti di nomina convoca i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gratuità delle funzioni

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere sono totalmente gratuite. Ad essi compete esclusivamente il rimborso delle cosiddette spese vive, purché debitamente documentate.

PROCEDURE DI NOMINA - INSEDIAMENTO - RICOMPOSIZIONE

ART. 9

Procedure di nomina del membro di competenza dei Comuni di:

Cantù e Capiago Intimiano

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione inoltra mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec o altra forma equipollente ai Sindaci di Cantù e Capiago Intimiano l'invito a procedere congiuntamente alla nomina del proprio rappresentante, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'art.20 del presente Statuto e del termine di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del mandato. I Sindaci dei suddetti Comuni inviano la comunicazione del prescelto con allegato il curriculum vitae, i recapiti e l'accettazione.

Procedura elettiva di nomina del membro di competenza dei Comuni di:

Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec o altra forma equipollente, invita i Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate a riunirsi presso la sede della Fondazione per provvedere alla designazione di

loro competenza del membro del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma, lettera b), dell'art.8. L'invito dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione.

Presentazione candidature

I Sindaci dei Comuni di Brenna, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza e Novedrate possono presentare ciascuno un solo candidato con allegato il curriculum vitae.

Comunicazione candidature

Le comunicazioni delle candidature dovranno pervenire alla direzione generale della Fondazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dei sindaci ed ognuna di esse dovrà essere corredata da una dichiarazione della persona proposta di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità e/o conflitto di interessi ai sensi dell'art.20 del presente Statuto e di essere disposta ad accettare l'incarico. La direzione generale della Fondazione trasmette sollecitamente a tutti i Sindaci le comunicazioni delle candidature con i relativi allegati.

Procedure elettive di nomina dei membri di competenza del comitato dei benefattori e delle associazioni

Il Presidente della Fondazione, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del mandato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec o altra forma equipollente, invita i benefattori e le associazioni a riunirsi in momenti distinti presso la sede della Fondazione per provvedere alla designazione di loro competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al primo comma, lettera c) e d), dell'art.8. L'invito dovrà indicare il giorno e l'ora della riunione.

Alle riunioni partecipa il direttore generale che verifica l'identità degli intervenuti e il loro diritto alla partecipazione. Gli intervenuti procedono a presentare le loro candidature, che possono essere rinvenute sia nell'ambito dei partecipanti alla riunione, sia in altri ambiti, purché nel rispetto dell'art.20 dello Statuto.

modalità di votazione

Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto su apposita scheda predisposta dalla Fondazione, con i nomi dei candidati nell'ordine di arrivo delle comunicazioni delle candidature al protocollo della Fondazione. Ciascun elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti da occupare.

eletti

Risulteranno eletti i candidati che nella prima votazione avranno conseguito il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove tale maggioranza non dovesse essere raggiunta, si procederà immediatamente ad una ulteriore votazione a seguito della quale risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I non eletti che abbiano

comunque ricevuto voti entreranno in una graduatoria utilizzabile in caso di necessità di sostituzione dell'eletto.

verbalizzazione

Della riunione sarà redatto processo verbale a cura del direttore generale della fondazione, con funzioni di segretario, e sarà sottoscritto dal presidente, che sarà l'avente diritto al voto più anziano di età, e dal segretario.

Tale verbale sarà trasmesso seduta stante al presidente della Fondazione per gli adempimenti statutari conseguenti.

sostituzione consiglieri

Le procedure suesposte dovranno essere osservate per la sostituzione di un consigliere nel caso di annullamento della nomina, pronunciata decadenza, dimissioni, morte od impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, salva la possibilità di accedere alla graduatoria di cui sopra se presente.

DECADENZA, DIMISSIONI E SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 10

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'Organo stesso e ne viene data comunicazione al soggetto titolare della nomina.

Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelle stabilite dalle normative vigenti, e sono elencate dall'**art.20** del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'Organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

La cessazione della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ADUNANZE

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per domanda motivata e sottoscritta da almeno due Consiglieri e

dall'organo di controllo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. L'invito dovrà pervenire agli Amministratori almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza, anche tramite posta elettronica.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento

La riunione può tenersi con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

DELIBERAZIONI

ART. 12

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Sono assunte con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie;
- Devoluzione, trasformazione, modificazione, alienazione o incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voto segreto.

Non possono partecipare alle votazioni i consiglieri aventi interesse privato nella decisione.

Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono documentate dal Direttore Generale - Segretario o, in caso di assenza o di impedimento, da un altro funzionario all'uopo incaricato e sono firmate dal Presidente e dal Direttore Generale - Segretario, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

COMPETENZE

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo istituzionale amministrativo dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

Tali formulazioni vengono prese in carico dal Direttore

Generale - Segretario che provvederà al seguito ed all'approntamento dei relativi atti, avvalendosi anche degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione.

Sull'andamento e sugli sviluppi di tali formulazioni il Direttore Generale - Segretario riferirà al Presidente periodicamente secondo le urgenze ed al Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva a quella delle formulazioni stesse.

Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali, oltre a quelli indicati nell'articolo 12 (dodici):

- a) Statuti e regolamenti dell'Ente;
- b) Piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) Budget previsionali e Bilanci Consuntivi;
- d) Determinazione delle tariffe dei servizi;
- e) Convenzioni con altri Enti;
- f) Attribuzione di incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;
- g) Atti riguardanti la figura del Direttore Generale - Segretario, con l'individuazione dei criteri per la disciplina del ruolo e sua valutazione;
- h) Atti riguardanti l'organo di controllo: compenso e revoca per inadempimento;
- i) Mutui e le spese che impegnino il Bilancio per più esercizi;
- j) Acquisti, permute, alienazioni, donazioni e contratti di comodato e locazione concernenti beni immobiliari;
- k) Disciplina del Comitato dei benefattori e della figura di benefattore;
- l) Nomine, designazioni e revoche dei propri rappresentanti presso altri Enti;
- m) Nomina l'organo di vigilanza previsto dal D.lgs 23 dicembre 2001 n. 231 e s.m.i.;
- n) Elezione del Presidente e Vicepresidente.

Tali atti non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Ente ai sensi dell'art.26 comma 7, D.Lgs. 117/2017; il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

IL PRESIDENTE - NOMINA

ART. 14

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a scrutinio segreto, nell'adunanza di insediamento e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione non è valida se non avviene a maggioranza assoluta dei componenti.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

FUNZIONI

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati;
 - d. verifica il buon andamento dell'Istituzione e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il Direttore Generale - Segretario e gli altri dirigenti.
- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE-SEGRETARIO

ART.15

Il Direttore Generale - Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della gestione ordinaria e svolge tutti i compiti non attribuiti esplicitamente dallo Statuto agli altri organi della Fondazione, e nello svolgimento degli stessi agisce in rappresentanza dell'Ente. In particolare:

- a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza nei confronti degli organi dell'Ente e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di verbalizzazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. Coordina tutte le funzioni dell'Ente, dirige ed organizza il complesso dei servizi erogati dall'Ente e il personale e sovrintende all'attività dei vari apicali quale responsabile dell'integrazione delle attività amministrative - contabili, socio assistenziali e sanitarie;
- c. Cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione e la firma degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con i poteri di spesa definiti dai piani programmatici approvati dal Consiglio di

Amministrazione (budget o atti specifici);

d. Predispone il Bilancio di Previsione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Conto Consuntivo e i principali atti contabili. Risponde della corretta gestione della contabilità, che sottopone trimestralmente alla verifica del revisore legale;

e. Collabora con gli organi istituzionali nella predisposizione dei piani strategici dell'Ente e nell'acquisizione delle risorse necessarie e definisce i piani operativi/gestionali assicurandone la realizzazione;

f. E' responsabile del corretto adempimento delle normative regionali in materia di rispetto degli standard e debito informativo, per quanto concerne gli aspetti di pertinenza amministrativa;

g. svolge le ulteriori funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente relative alle problematiche giuridico amministrative con gli Enti;

h. è autorizzato alla firma di contratti e/o documenti giuridico amministrativi con particolare riferimento ai rapporti con l'ASL territorialmente competente e agli altri Enti pubblici o privati;

i. informa periodicamente il Presidente sulle decisioni e problematiche inerenti la gestione della Fondazione di cui ai commi precedenti del presente articolo;

j. è il datore di lavoro.

ORGANO DI CONTROLLO

IL REVISORE LEGALE

ART. 16

L'organo di controllo è monocratico e svolge i compiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dal codice del terzo settore.

L'organo di controllo svolge anche la funzione di Revisore legale ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

L'Organo di controllo è nominato da una commissione composta dal Direttore Generale, da un componente del Consiglio di Amministrazione, da un componente designato dall'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Como, e viene scelto tra gli iscritti all'apposito albo fra le domande pervenute in seguito ad apposito avviso pubblico e dura in carica tre anni.

CONTABILITA'

ART.17

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo di quello decorso. Il piano di previsione e il bilancio

d'esercizio devono essere messi a disposizione di tutti gli amministratori, accompagnati dalla relazione del Direttore Generale - Segretario sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Il bilancio dovrà essere redatto nelle forme previste dalla legge vigente nel tempo e nei casi previsti dall'art. 14 del d. Lgs numero 117/2017 e s.m.i. la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità e sensi di legge anche attraverso pubblicazione nel proprio sito Internet.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale si informa al principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

BENEFATTORI

ART. 18

Possono ottenere la qualifica di "Benefattori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli ex amministratori, revisori della Garibaldi Pogliani e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo svolta a titolo gratuito o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Le funzioni e la composizione del Comitato dei benefattori saranno definite con apposito Regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

COMITATO DEI BENEFATTORI

ART. 19

Il Comitato dei Benefattori è composto da tutti i Benefattori alla Fondazione. Nel caso di Benefattori persone giuridiche o Enti, i rappresentanti sono da essi nominati nel Comitato dei Benefattori. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il comitato dei benefattori elegge due rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

INCOMPATIBILITA'

ART. 20

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e decadono qualora vi incorrano nel corso del mandato:

- a) coloro che rientrano nei casi previsti dall'art. 2382 del c.c.
- b) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Lombardia;
- c) gli Amministratori e i Dipendenti dell'ATS provinciale di Como;
- d) i Sindaci e gli Assessori dei Comuni di cui all'art.2 dello Statuto e quelli che abbiano stipulato convenzioni con la Fondazione;
- e) il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Amministrazione Provinciale di Como;
- f) coloro che abbiano liti pendenti con la Fondazione;
- g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera a favore della Fondazione ed i Funzionari della Regione Lombardia, dei Comuni di cui all'art.2 dello Statuto della Fondazione, dell'ATS, nonché della Amministrazione Provinciale di Como, che per le funzioni svolte possano esercitare attività di controllo sulla Fondazione;
- h) coloro che si trovino nelle situazioni indicate negli artt. 2390 e 2391 del c.c. quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo coloro che abbiano incarichi retribuiti presso altre strutture socio-sanitarie
- i) parenti e affini fino al secondo grado di amministratori, dirigenti o figure apicali.

DURATA ED ESTINZIONE

ART. 21

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto previo positivo e preventivo parere dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 a favore di altri ETS.

NORMA DI RINVIO

ART. 22

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 successive modifiche e/o integrazioni e in quanto compatibili del codice civile.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del

terzo settore.

F.to Cozza Silvano

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio